

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	255
Data della delibera	01-03-2023
Oggetto	Regolamento Aziendale
Contenuto	Approvazione “Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori”.

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore Dipartimento	PASQUINI LEONARDO
Struttura	SOC AFFARI GENERALI
Direttore della Struttura	PASQUINI LEONARDO a.i
Responsabile del procedimento	CORRIDORI VALENTINA UVIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	17	Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” all’Art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche”, prevede in sintesi, tra le altre cose, quanto sotto:

- le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- le risorse finanziarie del fondo gravano sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti;
- l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra nonché tra i loro collaboratori;
- la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti;
- la disposizione normativa non si applica al personale con qualifica dirigenziale;
- il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo sia destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico; parte di tali risorse può essere utilizzata per l’attivazione presso le amministrazioni di percorsi formativi, anche di alta qualificazione, nel settore dei contratti pubblici;

Premesso che, come precisato dal summenzionato articolo, gli incentivi sono ripartiti con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni;

Premesso che l’Azienda USL Toscana Centro ha elaborato il Regolamento in oggetto, di cui all’Allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che regola la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall’Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, **limitatamente agli appalti di lavori**;

Premesso ancora che la versione definitiva del Regolamento in oggetto, in ossequio a quanto definito dal citato Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata condivisa con le OO.SS., in data 10.10.2022, come da documentazione inviata dall’Ufficio Relazioni sindacali in data 23/02/2023, agli atti d’ufficio;

Preso atto inoltre che con comunicazione del 18/02/2023 agli atti d'ufficio, il Direttore Amministrativo ha dato indicazione di procedere all'approvazione del Regolamento aziendale in oggetto, di cui all'Allegato A al presente atto;

Ritenuto quindi di approvare il Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 per gli appalti di lavori, di cui all'Allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai fini dell'applicazione del Regolamento in oggetto si rimanda a quanto previsto dall'Art. 14 del Regolamento stesso “*Applicazione e disposizioni transitorie*”;

Preso atto che il Direttore a.i. della S.O.S. Affari Generali dott. Leonardo Pasquini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Valentina Uvia Corridori, in servizio c/o la SOC Affari Generali;

Su proposta del Direttore a.i. SOC Affari Generali;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore dello Staff della Direzione Amministrativa;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto che il testo definitivo del *Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori*, di cui all'Allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, è stato condiviso con le OO.SS., in data 10.10.2022, come da documentazione inviata dall'Ufficio Relazioni sindacali in data 23/02/2023, agli atti d'ufficio;

2. di prendere atto altresì che con comunicazione del 18/02/2023 agli atti d'ufficio, il Direttore Amministrativo ha dato indicazione di procedere all'approvazione del Regolamento aziendale in oggetto, di cui all'Allegato A al presente atto;

3. di procedere pertanto ad approvare il *Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori*, di cui all'Allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che ai fini dell'applicazione del Regolamento in oggetto si rimanda a quanto previsto dall'Art. 14 del Regolamento stesso “*Applicazione e disposizioni transitorie*”;

5. di trasmettere a cura del Responsabile del procedimento il presente atto ai Dipartimenti Aziendali interessati, al Dipartimento Risorse Umane e all'Ufficio Relazioni Sindacali;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

7. di pubblicare sull'albo On line ai sensi dell' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

***REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50 DEL
18/04/2016 PER GLI APPALTI DI LAVORI***

SOMMARIO

ARTICOLO 1 -OGGETTO E FINALITA'	3
ARTICOLO 2 -DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 -SOGGETTI INTERESSATI	4
ARTICOLO 4 -FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI	5
ARTICOLO 5 -APPALTI MISTI	6
ARTICOLO 6 -INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA	6
ARTICOLO 7 -INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	7
ARTICOLO 8 -COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO	8
ARTICOLO 9 -COSTITUZIONE DEL FONDO	8
ARTICOLO 10 -CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO	11
ARTICOLO 11 -EROGAZIONE DELLE SOMME	12
ARTICOLO 12 -COEFFICIENTI DI RIDUZIONE	13
ARTICOLO 13 -QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	13
ARTICOLO 14 -APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	14
ARTICOLO 15 -RINVII	15
TABELLA 1	16

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'articolo 113, comma 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di seguito "Codice", contiene disposizioni in merito alla costituzione e all'utilizzo del "Fondo incentivi per funzioni tecniche nelle gare d'appalto e nei contratti" rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. dd) del medesimo Codice, destinato all'erogazione degli incentivi economici correlati alla responsabilità soggettiva, civile, penale, amministrativa e contabile derivante dalle funzioni tecniche svolte dal personale in servizio delle Strutture di questa Azienda Sanitaria, coinvolto esclusivamente:
 - per le attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - nella valutazione preventiva dei progetti;
 - nella predisposizione e nel controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - per la funzione di RUP;
 - per la funzione di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - per le attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - per l'attività di collaudatore statico ove necessario;per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti
2. L'attribuzione degli incentivi economici, secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento, è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a. **Codice**: il D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. , n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
 - b. **Decreto 7R/2018**: il DPGRT n. 7/R del 13.02.2018, recante Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale;
 - c. **LG3**: Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
 - d. **RUP**: il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del Codice, alle Linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dell'art. 20 del Decreto 7R/2018;
 - e. **RES**: il Responsabile dell'esecuzione del servizio di cui all'art. 21 del Decreto 7R/2018;

- f. **DEC:** il Direttore dell'esecuzione dei contratti di cui all'art. 111 comma 2, del Codice nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018, n.49 e dell'art. 19 del Decreto 7R/2018;
- g. **DL:** Direttore dei Lavori di cui all'art. 111 del Codice nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018, n.49;
- h. **Collaboratori:** personale tecnico o amministrativo che, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (con propria firma sugli elaborati, sugli atti ecc.), forniscono consulenza e/o supporto alle attività/funzioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- i. **Direttore SOS/SOC** è il Dirigente della struttura tenuto alla proposta degli atti di conferimento, verifica e liquidazione di cui al presente regolamento. Tale espressione è da intendersi riferita anche a dirigenti titolari di altra struttura aventi la medesima funzione in relazione alla organizzazione dell'ente;
- j. **Direttore di Dipartimento:** è tenuto alla adozione degli atti di conferimento, verifica e liquidazione di cui al presente regolamento. In assenza del Direttore di Dipartimento il soggetto titolare delle funzioni previste nel presente regolamento è la persona da questi delegato.
- k. **Gruppo di lavoro:** è l'insieme dei soggetti di cui all'art. 3, il cui incarico è formalizzato con le modalità di cui all'art. 6, individuati dal RUP/RES per ogni singolo procedimento di cui ha la responsabilità.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI INTERESSATI

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche agli incarichi conferiti da questa Azienda ai dipendenti di altri Enti/Aziende Pubbliche che abbiano svolto prestazioni incentivabili previo accordo tra le Aziende titolari del rapporto di impiego nei casi stabiliti dal successivo art. 7 ed al personale di altre Amministrazioni pubbliche comandato presso questa Azienda Sanitaria. Il regolamento si applica altresì, per quanto compatibile, alle prestazioni proprie della Centrale unica di committenza regionale, di cui al comma 5 dell'art. 113 del Codice.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a. i soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 4 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare aziendale;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), che intervengono nelle diverse fasi del procedimento contribuendo all'attuazione del progetto mediante supporto alle attività/funzioni di cui al successivo art. 4 del presente regolamento.

Sono da considerarsi come collaboratori anche i soggetti tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica che, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa

4. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo ai collaboratori, occorre che gli stessi siano individuati nell'atto formale di conferimento dell'incarico che dovrà altresì indicare gli specifici compiti loro assegnati. L'incentivo verrà erogato in conformità a quanto stabilito ai punti 4, 5, 7, 9 e 11 della Tabella 1 allegata al presente regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. In tale qualifica dirigenziale non rientra il personale del comparto che sia titolare di un incarico di posizione organizzativa ai sensi della normativa contrattuale.

ARTICOLO 4 - FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 3, riguardano quelle previste per la programmazione e l'esecuzione di opere o di lavori ordinari o complessi come definiti all'art. 3 lettere nn) ed oo) del Codice, ed in particolare le seguenti funzioni/attività:
 - a) Programmazione della spesa per investimenti;
 - b) Valutazione preventiva dei progetti;
 - c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) RUP;
 - e) Direzione dei Lavori (ivi incluso il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - CSE);
 - f) Direttori Operativi o Assistenti di Cantiere ai sensi dell'art. 101 commi 4 e 5 del Codice;
 - g) Assistente al Direttore dellesecuzione ai sensi dell'art. 101 comma 6-bis del Codice;
 - h) Collaudo tecnico amministrativo, ivi incluso il collaudo statico ove necessario, ovvero il certificato di regolare esecuzione per lavori;
 - i) Certificato di regolare esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. Sono esclusi dall'incentivo:
 - a) i lavori affidati ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a) e dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2021, ad eccezione dei casi in cui dette modalità sono precedute da una procedura comparativa, anche mediante il confronto tra preventivi, tra due o più operatori economici,
 - b) i lavori affidati ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del Codice (cd. "privativa industriale");
 - c) i lavori affidati in somma urgenza.
4. Il fondo di cui all'art.1 precedente è ripartito solo quando si perviene alla stipula di un contratto nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del Codice.

ARTICOLO 5 - APPALTI MISTI

1. Ai sensi dell'art. 28 del Codice, gli appalti aventi per oggetto due o più delle prestazioni di lavori, servizi e forniture, sono classificati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in relazione alla prevalenza funzionale di una delle prestazioni dell'appalto stesso.
2. In caso di appalti misti di competenza esclusivamente aziendale ovvero di appalti misti non rientranti nel dettato dell'art. 101 della L.R. 40/2005, si applica il presente regolamento per ognuna delle prestazioni previste nell'appalto con le relative percentuali e parametri.

ARTICOLO 6 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA

1. Il conferimento degli incarichi che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento è effettuato con Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica su proposta del RUP/RES, sentito il Direttore di Area competente.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi che tenga conto, ove possibile, del criterio della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività da svolgere dai singoli dipendenti individuati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, nonché i termini da rispettare per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato al successivo art. 11.
4. Il Direttore del Dipartimento Area tecnica che ha formalizzato con provvedimento la nomina può, su iniziativa motivata del RUP /RES e sentito il Direttore di Area, modificare, revocare o integrare gli incarichi in ogni momento ed attribuirli ad altro personale. Con il medesimo provvedimento, su proposta del RUP/RES, il Direttore di Dipartimento stabilisce la quota del fondo da assegnare alle attività svolte sino al momento della revoca, ella modifica o integrazione.
5. Gli incarichi possono essere conferiti anche a dipendenti a tempo determinato.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento di cui al primo comma assumono, come titolari di funzioni (ad es. Responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori, coordinatore sicurezza, collaudatore, etc.), la responsabilità diretta e personale dei procedimenti, dei sub procedimenti e delle attività assegnate.

ARTICOLO 7 - INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del procedimento può proporre, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, dipendenti di altre Stazioni Appaltanti individuati sulla base di un'indagine conoscitiva, previa pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolta alle Stazioni appaltanti e finalizzata alla stipula di specifiche Convenzioni ai sensi dell'art. 15 del L. 241/1990.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento svolte dal personale di altre Stazione Appaltante a favore dell'Azienda USL Toscana Centro, nel rispetto del regolamento incentivante di quest'ultima, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, ossia dall'Azienda USL Toscana Centro, ad altra Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore dell'Azienda USL Toscana Centro dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2.
5. Per il personale incaricato delle operazioni di collaudo o della certificazione di regolare esecuzione di cui alla lettera g) del precedente articolo 4, viene riconosciuto, oltre al compenso incentivante, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) n. 2 del 25 febbraio 2009. Le spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per viaggi, vitto, alloggio ecc. sono rimborsabili fino ad un importo massimo giornaliero di € 50,00 e comunque entro il limite massimo di spesa del 20% del compenso stabilito.
6. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
7. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

ARTICOLO 8 - COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori possono essere titolari di incarichi, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Dipendente titolare di altri incarichi presso altre stazioni appaltanti provvede a comunicare al RUP/RES le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti e ai relativi incentivi erogati.
4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs n. 165/2001 nonché a coloro che versino in situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del Codice. Il RUP/RES che propone il conferimento dell'incarico è tenuto a verificare la sussistenza di detti presupposti.

ARTICOLO 9 - COSTITUZIONE DEL FONDO

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 4 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione di spesa mediante l'inserimento, nel relativo quadro economico, dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.
3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sui rispettivi importi posti a base di gara, iva esclusa e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. La somma di cui sopra è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico della amministrazione.
5. Il fondo di incentivazione è incrementato in caso di varianti o modifiche contrattuali in aumento dell'importo contrattuale, nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti, per la quota parte di incremento ed al lordo del ribasso offerto, applicando i parametri Pe e Pc del successivo art. 11 relativi all'importo e alla complessità dell'importo a base di gara sul nuovo importo di variante;
6. Sono altresì incentivabili tutte le procedure di scelta del contraente, qualora per l'individuazione dell'affidatario siano state effettuate procedure comparative, anche mediante il confronto tra più preventivi,

che abbiano salvaguardato i principi di libera concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità..

7. Nel caso di gare svolte con gli strumenti di aggregazione l'importo è pari al quadro economico dell'accordo o della convenzione o a quello del singolo contratto attuativo a seconda del contesto specifico in cui si svolgono le attività.
8. Non incrementano il fondo:
 - a) i lavori affidati ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2021, ad eccezione dei casi in cui dette modalità siano state precedute da una procedura comparativa, anche mediante il confronto tra preventivi, tra due o più operatori economici;
 - b) i lavori affidati ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del Codice (cd. "privativa industriale");
 - c) i lavori affidati in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 e dell'art. 148 comma 7 del Codice;
 - d) i lavori in amministrazione diretta;
 - e) le attività utili per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato.
9. Il Fondo è costituito, in relazione alla rilevanza economica di ogni singolo appalto e in funzione della complessità del contratto, secondo la seguente formula:

$$2 \% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

dove:

PE = Parametro di Entità

PC = Parametro di Complessità

I Parametri suddetti sono definiti secondo i seguenti scaglioni:

PARAMETRO DI ENTITÀ (**PE**)

IMPORTO LORDO A BASE DI GARA		
DA (Euro)	A (Euro)	PE
0,00	1.000.000,00	1,00
1.000.000,01	Soglia comunitaria (per lavori)	0,95
Soglia comunitaria (per lavori) + €0,01	12.000.000,00	0,90
12.000.000,01	25.000.000,00	0,85
Oltre 25.000.000,00		0,80

PARAMETRO DI COMPLESSITÀ (PC)

DESCRIZIONE COMPLESSITÀ	PC
Realizzazione di lavori ad elevata complessità, sia nella definizione delle procedure di gara che nel controllo dell'esecuzione, che necessita di specifiche professionalità interne e/o particolari procedure di verifica durante l'intero periodo contrattuale, per esempio lavori di nuova realizzazione o ristrutturazione quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni: la realizzazione degli apparati tecnologici, interventi di modifica di impianti che comporta la necessità di deposito di progetti secondo le disposizioni normative e di legge sulla sicurezza elettrica e sul contenimento dei consumi energetici o costruzione di nuovi edifici o parti di essi o modifica di edifici, dove siano previsti interventi soggetti a deposito degli atti alla Regione Toscana (ex Genio Civile), opere speciali di bonifica o di restauro conservativo su edifici sottoposti a tutela in base al Codice dei Beni Culturali oppure sia necessaria una presenza assidua in cantiere da parte del direttore lavori per la risoluzione di problematiche attinenti alla sicurezza per presenza di interferenze od altro.	1,00
Realizzazione di lavori a media complessità, nella definizione delle procedure di gara o nel controllo dell'esecuzione, che necessita di attente procedure di verifica durante l'intero periodo contrattuale: per esempio lavori di nuova realizzazione o ristrutturazione, installazione di apparecchiature ad alta tecnologia, manutenzioni straordinarie dove siano previste tutte le categorie omogenee di interventi ovvero appalti di nuova installazione di impianti e adeguamento alla regola di prevenzione incendi per i quali sia richiesta una procedura di affidamento ordinaria con senza utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	0,90
Realizzazione di lavori a bassa complessità, nella definizione delle procedure di gara o nel controllo dell'esecuzione, o contratto di fornitura continuativa di beni, che necessita di normali procedure di verifica durante l'intero periodo contrattuale: per esempio lavori di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e di apparecchiature elettromedicali e informatiche, opere di manutenzione straordinaria semplici mono-categoria per la sostituzione di componenti edili e/o impiantistici.	0,70

10. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4, del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, ai soggetti di cui all'articolo 3 formalmente individuati ai sensi dell'art. 6;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - b.1 - all'acquisto di beni, incremento e ammodernamento delle attrezzature del Dipartimento che ha svolto le attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di appalto e nei contratti di lavori, dell'hardware/software funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di

metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- b.2 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- b.3 - per promuovere l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, a tirocini formativi, e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
- b.4 - per l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, e per la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
- b.5 - all'acquisto o rinnovo di automezzi per poter raggiungere le varie sedi oggetto di intervento o per le periodiche riunioni di lavoro.

ARTICOLO 10 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici, la cui percentuale è determinata secondo quanto stabilito al precedente art. 9 comma 5, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b. tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c. complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra le diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro avviene, in relazione alle funzioni/attività assegnate, secondo le corrispondenti misure stabilite dalla Tabella 1 allegata dove, per ogni lavoro è previsto che la somma delle aliquote di ripartizione riferite alle funzioni di cui al precedente art. 4 attribuite al personale interno più quelle attribuite all'eventuale personale esterno, secondo quanto indicato al successivo articolo 12, risulti pari al 100 e non inferiore.
Nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la ripartizione dell'incentivo avviene in ragione dell'apporto effettivamente richiesto a ciascuno di essi. In mancanza di collaboratori, le relative quote indicate nella Tabella 1 allegata sono attribuite interamente al soggetto incaricato.

ARTICOLO 11 - EROGAZIONE DELLE SOMME

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento dei Direttori di Area o Dipartimento competenti, previa comunicazione del RIP competente alla realizzazione del lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate, di cui all'articolo 4 del presente regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art.113 del Codice, l'Amministrazione procede alla riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera nel caso in cui non siano rispettati i seguenti termini entro i quali devono essere eseguite le seguenti prestazioni che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 precedente, il RUP/RES è tenuto a comunicare ai componenti dello staff individuato per l'attuazione di ciascun procedimento insieme ai contenuti dell'incarico attribuito:
 - a. per le procedure di gara i termini coincidono con la programmazione e scadenario definito fra il dirigente della struttura competente, il RUP/RES e gli addetti amministrativi, salvo imprevisti procedurali da motivare dettagliatamente in sede di liquidazione dell'incentivo;
 - b. per la direzione lavori/direzione dell'esecuzione i termini coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore economico per la esecuzione dei lavori comprese le sospensioni e proroghe regolarmente concesse. Nei casi di inadempienza da parte dell'appaltatore che comporta il mancato rispetto del termine contrattuale e/o la risoluzione del contratto di appalto, la penalizzazione riguardante l'incentivo potrà essere applicata in sede di liquidazione laddove risulti oggettivamente evidente l'inefficace azione di controllo e formale contestazione da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori/DE e del RUP/RES;
 - c. per la redazione degli stati di avanzamento e per la loro liquidazione i termini coincidono con quelli determinati dal Codice;
 - d. per i costi dell'appalto gli importi coincidono con quelli stabiliti dai singoli contratti incrementati delle varianti regolarmente autorizzate;
 - e. per il collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica della conformità, i termini coincidono con quelli previsti dal Codice e dalle ulteriori norme vigenti in materia, incluso il maggiore eventuale tempo necessario per l'esecuzione delle opere oggetto di contestazione all'appaltatore o per l'acquisizione di documenti o certificazioni necessarie alla collaudazione;
 - f. per gli aspetti di verifica della progettazione e validazione, potrà essere disposta l'esclusione dalla liquidazione dell'incentivo laddove siano accertati errori di progettazione non rilevati che comportano conseguenze tecniche ed economiche in sede di gestione del contratto di appalto;
4. La riduzione di cui al comma 1 verrà applicata alle singole funzioni in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi eccedenti e non conformi rispetto a quanto riportato ai punti soprastanti, alle

disposizioni impartite ed alle norme del presente regolamento e verrà posta in detrazione dai compensi calcolati periodicamente secondo quanto al successivo art.13.

5. Il RUP/RES può essere escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento, con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento o di Area, quando, non svolga i compiti assegnati dalle norme del Codice e dalle Linee Guida con la necessaria e dovuta diligenza ovvero quando venga rimosso dall'incarico.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore del Dipartimento o di Area contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

ARTICOLO 12 - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale dipendente in quanto affidate a personale esterno libero professionista o svolte da personale con qualifica dirigenziale, ovvero le riduzioni accertate per inadempienza del personale incaricato secondo i termini indicati al precedente art. 11, andranno ad incrementare la quota del 20% del fondo di cui al comma 6 lett. b) dell'art. 9 precedente, destinato annualmente all'acquisto, incremento e ammodernamento delle attrezzature del Dipartimento che ha svolto le attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di appalto e nei contratti di lavori.

ARTICOLO 13 - QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Direttore di Dipartimento, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), stabilisce con il RUP/RES la ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro secondo le funzioni/attività assegnate e nel rispetto delle percentuali minime e massime fissate nella "Tabella 1" allegata al presente regolamento.
2. Saranno oggetto di verifica, computazione e liquidazione tutte le prestazioni effettuate al 31 dicembre di ciascun anno solare riguardanti ciascun procedimento per lavori.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il RUP/RES, propone al Direttore di Dipartimento, entro 45 giorni dal termine di cui al comma 2, l'adozione del relativo atto che dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo alla maturazione del diritto di riscossione delle quote nei termini che seguono:
 - a. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 1. il RUP/RES dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 2. il Direttore di Dipartimento assume la determinazione di liquidazione.
 - b. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione dei contratti:
 1. il RUP documenta al Direttore del Dipartimento lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle

funzioni/attività;

2. il RUP valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
3. il Direttore di Dipartimento assume la determinazione di liquidazione.

c. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

1. il RUP documenta al Direttore del Dipartimento competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
2. il RUP/RES valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
3. il Direttore di Dipartimento assume la determinazione di liquidazione.

4. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore di Dipartimento competente alle Strutture competenti del Dipartimento Area Tecnica con l'attestazione:

- a. delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera.
- b. dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- c. che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

ARTICOLO 14 - APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica alle attività relative ai contratti di lavori compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del Codice, a condizione che le somme per gli incentivi siano state accantonate all'interno del quadro economico dei singoli interventi.
2. Restano assoggettate alla disciplina del regolamento previgente le attività relative a contratti compiute anteriormente al 19.04.2016, tenendo conto delle disposizioni normative sopravvenute nel tempo.

In particolare:

- nel rispetto delle disposizioni dell'art. 113, comma 3 del Codice, a decorrere dal 19.08.2014, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposti gli incentivi economici;
- a partire dal 19.04.2016 non possono essere oggetto di incentivazione le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice (progettazione).

3. Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in

vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (01.01.2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli lavori..

4. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo aziendale della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

ARTICOLO 15 - RINVII

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del Codice nonché alle altre disposizioni normative vigenti.
2. Nel caso in cui, la regolamentazione della materia, subisca essenziali modificazioni legislative, questa Azienda Sanitaria provvederà ad adeguare il presente Regolamento interno, al fine di conformarlo alle novità normative intervenute.

TABELLA 1

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di lavori

	FUNZIONE/ATTIVITA' (art. 113 c.2 del Codice - art. 4 c.1 del Regolamento)	Fase programmazione	Fase valutazione progettazione	Fase predisposizione procedure di gara e stipula contratti	Fase esecuzione contratti	Fase di collaudo/CRE/CVC	Totale (5)	%
1	Programmazione della spesa	0,5 - 1					0,5 - 1	
2	Valutazione preventiva dei progetti		6 - 10				6 - 10	
3	Responsabile Unico del Procedimento/RES (1)	0,5 - 1	3 - 6	3 - 6	3 - 6	0,5 - 1	10 - 20	
4	<i>Collaboratori tecnici per le attività di supporto alla programmazione della spesa, alla valutazione dei progetti, al controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti e al RUP/RES (1)</i>	0,5 - 1	3 - 6	1 - 2	3,5 - 6		8 - 15	
5	<i>Collaboratori giuridico-amministrativi per le attività di supporto alla programmazione della spesa, alla valutazione dei progetti, alle procedure di gara ed esecuzione dei contratti e al RUP/RES (1)</i>	0,5 - 1	1,5 - 2	6 - 9	1 - 2		9 - 14	
6	Direzione dei lavori o Direzione dell'Esecuzione (2)				15 - 20		15 - 20	
7	<i>Collaboratori tecnici per le attività dell'Ufficio di Direzione Lavori / Direzione dell'Esecuzione (2)</i>				10 - 12		10 - 12	
8	Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (3)				5 - 10		5 - 10	
9	<i>Collaboratori tecnici per le attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (3)</i>				5 - 8		5 - 8	
10	Collaudatore (4)					6 - 10	6 - 10	
11	<i>Collaboratori tecnici alla fase di collaudo o accertamento della conformità (4)</i>					3 - 5	3 - 5	

(1) Nel caso di lavori al RUP spetterà la quota della corrispondente attività 3 sommata a quelle delle attività 4 e 5 qualora svolte direttamente senza ausilio di collaboratori.

(2) Nel caso di lavori al DL spetterà la quota della corrispondente attività 6 sommata a quella dell'attività 7 qualora non sia stato necessario, per il singolo procedimento, prevedere la presenza di collaboratori dell'Ufficio della D.L. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori svolga le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione spetterà anche la quota della corrispondente attività 8 sommata a quella dell'attività 9 qualora non sia stato necessario, per il singolo procedimento, prevedere la presenza di collaboratori tecnici.

(3) *Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se diverso dal Direttore dei Lavori nominato, spetterà l'intera quota della corrispondente attività 8 sommata a quella dell'attività 9 qualora non sia stato necessario, per il singolo procedimento, prevedere la presenza di collaboratori dell'Ufficio della D.L.*

(4) *Al Collaudatore spetterà l'intera quota della corrispondente attività 10 sommata a quella dell'attività 11 qualora non sia stato necessario, per il singolo procedimento, prevedere la presenza di figure addette all'assistenza in corso d'opera e/o finale. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.*

(5) ***All'atto dell'incarico la somma della ripartizione deve essere pari a 100***